



# **REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

**Aggiornato al Consiglio Federale del 30 luglio 2020  
Fatte salve eventuali modifiche richieste dal CONI**

## INDICE

### **PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI DELLA GIUSTIZIA E DEL PROCESSO SPORTIVO**

Art. 1 – Partizione del Regolamento di Giustizia Sportiva, suo ambito di applicazione, disciplina

Art. 2 – Obiettivi e principi informatori della giustizia federale e del processo sportivo

### **PARTE II - ORGANI DI GIUSTIZIA, COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA, PROCURA FEDERALE E PROCEDIMENTI**

#### **Sezione I – Organi di Giustizia e altri soggetti**

Art. 3 - Organi di Giustizia e altri soggetti dei procedimenti

Art. 4 – Attribuzioni

#### **Sezione II – Accesso alla giustizia**

Art. 6 - Diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia

Art. 7 – Contributo per l’accesso ai servizi di giustizia

Art. 8 – Ufficio del Gratuito Patrocinio

#### **Sezione III - Norme generali sul procedimento**

Art. 9 - Poteri degli Organi di Giustizia. Obbligo di astensione e ricsuzione

Art. 10 – Condanna alle spese per lite temeraria

Art. 11 – Comunicazioni

Art. 12 – Segreteria degli Organi di Giustizia presso la F.P.I.

#### **Sezione IV - Giudici Sportivi**

Art. 13 - Istituzione dei Giudici Sportivi

Art. 14 – Competenza dei Giudici Sportivi

Art. 15 – Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale

Art. 16 – Nomina del Giudice Sportivo Nazionale ed incompatibilità

Art. 17 – Nomina della Corte Sportiva d’Appello e composizione della stessa

Art. 18 – Avvio del Procedimento innanzi al Giudice Sportivo Nazionale

Art. 19 – Istanza degli interessati

Art. 20 – Fissazione della data di decisione

Art. 21 – Disciplina del contraddittorio con gli interessati

Art. 22 – Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale

Art. 23 – Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello

#### **Sezione V - Giudici Federali**

Art. 24 - Istituzione

Art. 25 – Competenza dei Giudici Federali

Art. 26 – Nomina degli Organi di Giustizia Federale e composizione degli stessi

Art. 27 – Avvio del procedimento

Art. 28 – Applicazione di sanzioni a seguito di atto di deferimento

Art. 29 – Fissazione dell’udienza a seguito di atto di deferimento

Art. 30 – Ricorso della parte interessata

Art. 31 – Ricorso per l’annullamento delle deliberazioni

Art. 32 – Fissazione dell’udienza a seguito di ricorso

Art. 33 – Misure cautelari

Art. 34 – Intervento del terzo

Art. 35 – Svolgimento dell’udienza e decisione del Tribunale Federale

Art. 36 – Assunzioni delle prove

Art. 37 – Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello

Art. 38 – Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termine di durata degli altri giudizi

Art. 39 – Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

#### **Sezione VI - Procuratore Federale**

Art. 40 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

Art. 41 – Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale

Art. 42 – Attribuzione del Procuratore Federale

Art. 43 – Azioni del Procuratore Federale

Art. 44 – Prescrizione dell'azione

Art. 45 – Astensione

Art. 46 – Svolgimento delle indagini

Art. 47 – Applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione

Art. 48 – Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

Art. 49 – Rapporti con la Procura Antidoping del C.O.N.I.

#### **Sezione VII - Procura Generale dello Sport**

Art. 50 - Attribuzioni e funzionamento della Procura Generale dello Sport

#### **Sezione VIII - Collegio di Garanzia dello Sport**

Art. 51 – Collegio di Garanzia dello Sport

#### **Sezione IX - Revisione e revocazione**

Art. 52 – Revisione e revocazione

#### **Sezione X – Riabilitazione**

Art. 53 – Riabilitazione

#### **Sezione IX – Revisione e revocazione**

Art. 52 – Revisione e revocazione

#### **Sezione X – Riabilitazione**

Art. 53 - Riabilitazione

### **PARTE III - CODICE DISCIPLINARE**

#### **Sezione I – Comportamenti di tesserati e affiliati**

Art. 54 - Norme di comportamento

Art. 55 – Responsabilità dei tesserati e degli affiliati – Punibilità

#### **Sezione II – Gli illeciti**

Art. 56 – Illecito disciplinare

Art. 57 – Illecito Sportivo e Frode Sportiva

Art. 58 – Doping – Uso di sostanze e metodi vietati

#### **Sezione III – Sanzioni e Provvedimenti**

Art. 59 – Le sanzioni

Art. 60 – Sanzioni a carico degli affiliati e dei tesserati

#### **Sezione IV – Norme per l'applicazione delle sanzioni**

Art. 61 - Determinazione della sanzione

Art. 62 – Cumulo di sanzioni

Art. 63 – Recidiva

Art. 64 Circostante aggravanti

Art. 65 – Circostanze attenuanti

Art. 66 – Concorso di circostanze

Art. 67 – Tentativo

Art. 68 – Esecuzione della sanzione

#### **Sezione V - Cause estintive degli illeciti e delle sanzioni**

Art. 69 – Amnistia

Art. 70 – Grazia

Art. 71 – Indulto

**PARTE IV – DISPOSIZIONI DI CHIUSURA**

Art. 72 – Casellario Federale e Registro delle sanzioni disciplinari

Art. 73 – Entrata in vigore e altre norme finali e transitorie

Art. 74 – Verifica periodica delle norme del Regolamento

## PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI DELLA GIUSTIZIA E DEL PROCESSO SPORTIVO

### Art. 1 – Partizione del Regolamento di Giustizia Sportiva, suo ambito di applicazione, disciplina

1. Il presente Regolamento di Giustizia Sportiva (“Regolamento”) è diviso in quattro parti: Parte I – Ambito di Applicazione e Principi della Giustizia e del Processo Sportivo; Parte II - Organi di Giustizia, Commissione Federale di Garanzia, Procura Federale e Procedimenti; Parte III - Codice Disciplinare; Parte IV – Disposizioni di chiusura.
2. La Parte I fissa l’ambito di applicazione del Regolamento, la disciplina cui debbono attenersi gli affiliati, i tesserati e gli altri soggetti comunque tenuti all’osservanza delle norme federali. La Parte I detta, inoltre, i principi della giustizia federale e del processo sportivo.
3. La Parte II regola l’ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi alla Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.).
4. La Parte III definisce le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, le relative sanzioni e le cause estintive degli illeciti e delle sanzioni.
5. La Parte IV indica il giorno in cui entra in vigore il Regolamento e altre norme finali e transitorie in connessione con l’entrata in vigore del Regolamento stesso.
6. Il Regolamento si applica a tutti i soggetti tesserati, di cui all’art. 8 dello Statuto Federale, nonché alle Società, associazioni ed altri Organismi, comunque affiliati alla F.P.I.. Nel Regolamento il termine “Società” indica genericamente le Società e le Associazioni indicate all’art. 3 dello Statuto Federale, sotto il titolo “Gli Affiliati”.
7. Il Regolamento non si applica ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping, nonché agli organi competenti per l’applicazione delle corrispondenti sanzioni. Per i giudizi in materia di violazione della normativa antidoping si rinvia a quanto disposto dalle Norme Sportive Antidoping emanate dal C.O.N.I. In tale ambito, il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del C.O.N.I., nonché con l’Ufficio del Pubblico Ministero, in conformità con quanto previsto dall’art. 50 del Codice della Giustizia Sportiva adottato con Deliberazione n. 1518 dal Consiglio Nazionale C.O.N.I. del 15 luglio 2014 (di seguito “Codice della Giustizia Sportiva”) e successive modifiche;
8. Gli Affiliati i Tesserati e gli altri soggetti comunque tenuti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale. Tutti coloro che contravvengono alle norme dello Statuto o dei Regolamenti Federali o che con il loro comportamento arrecano, comunque, un danno morale e/o materiale alla organizzazione federale, ad altri "soggetti" della F.P.I. o a terzi sono punibili ai sensi del Regolamento.
9. Gli affiliati, i tesserati e gli altri soggetti dell’ordinamento federale accettano la giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all’art. 2 della legge 17 Ottobre 2003, n. 280. L’inosservanza della presente disposizione comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel **presente** Regolamento di Giustizia Sportiva.

10. Le sanzioni sono inflitte dagli Organi di Giustizia con le modalità procedurali e nelle entità previste dalle norme del Regolamento.

11. Per i procedimenti instaurati presso gli Organi di Giustizia della F.P.I. la lettura del dispositivo equivale a comunicazione dello stesso per gli interessati presenti in udienza.

12. Ai soggetti che incorrono in una squalifica viene ritirata la tessera federale per il periodo della squalifica. Il ritiro della tessera e la restituzione della stessa, al termine del periodo di squalifica, è effettuato:

a) per gli atleti, i dirigenti Sociali, i soci degli Affiliati e i tecnici societari: dalla Affiliata di appartenenza, la quale deve dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto ritiro al proprio Comitato/Delegazione Regionale e, in assenza, al Delegato Provinciale;

b) per i dirigenti, gli arbitri, i tecnici, gli istruttori e i medici federali: dall'organo federale centrale o periferico competente.

13. Le eventuali tessere emesse nel periodo di sospensione dell'attività saranno trattenute dall'Organo emittente centrale o periferico competente.

14. Durante il periodo di squalifica al dirigente di società è inibito di rappresentare la propria società nei confronti di tutti i soggetti della F.P.I..

## **Art. 2 – Obiettivi e principi informatori della giustizia federale e del processo sportivo**

1. Sono obiettivi e principi informatori della giustizia federale e del processo sportivo, cui si ispira il Regolamento, i seguenti:

a) il rispetto delle norme contenute nello Statuto Federale e nei regolamenti federali; tutti i tesserati sono inoltre tenuti ad attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal C.O.N.I..

b) l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo.

c) l'esigenza di una particolare tutela verso il concetto di "fair play" (gioco leale).

d) la decisa opposizione: a ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze vietate e/o il ricorso a metodi vietati, alla violenza, sia fisica che verbale, alla corruzione del fenomeno sportivo e alla frodesportiva.

e) tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti riconosciuti dall'ordinamento federale.

f) il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo; in particolare attua il rispetto del diritto di difesa a favore dell'incolpato, secondo i seguenti principi: garanzia del doppio grado di giurisdizione sportiva, endo o eso-federale; divieto della "reformatio in peius" delle decisioni impugnate, fatto salvo il caso in cui il provvedimento sia stato impugnato dalla Procura Federale.

g) i giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo sportivo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

h) tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Regolamento assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, delle Società e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

i) le decisioni dei giudici sono motivate e pubbliche.

j) il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui all'articolo 2 del Codice della Giustizia Sportiva non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

k) per quanto non disciplinato dal Regolamento, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del Codice di Giustizia Sportiva;

l) per quanto non disciplinato neppure nel Codice della Giustizia Sportiva, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia in ambito sportivo.

## **PARTE II - ORGANI DI GIUSTIZIA, COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA, PROCURA FEDERALE E PROCEDIMENTI**

### **Sezione I – Organi di Giustizia e altri soggetti**

#### **Art. 3 - Organi di Giustizia e altri soggetti dei procedimenti**

1. Sono Organi di Giustizia presso la F.P.I.:

a) Il Giudice Sportivo Nazionale e la Corte Sportiva di Appello, se attivata;

b) Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello.

2. La Corte Sportiva di Appello può essere attivata con deliberazione del Consiglio Federale. In assenza di attivazione le sue funzioni sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello ha competenza unicamente sui procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

3. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del C.O.N.I., il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il C.O.N.I., quale organo di giustizia di ultimo grado.

4. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e ad altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi. Ciascun componente degli Organi di Giustizia presso la F.P.I., all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con

cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la F.P.I. o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 6. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l'adozione delle misure di competenza. Tale dichiarazione viene altresì resa da ciascun componente della Procura Federale.

5. La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui al comma 1 del presente articolo al fine di assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.

6. La carica di componente di Organo di Giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso la F.P.I. è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata. La carica di componente di Organo di Giustizia è incompatibile con quella di Procuratore. La carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

7. La Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I. coopera con la Procure Federale della F.P.I. al raggiungimento della finalità di cui al comma 5

#### **Art. 4 - Attribuzioni**

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le eventuali controversie loro devolute dallo Statuto Federale e dai regolamenti della F.P.I.

#### **Art. 5 - Commissione Federale di Garanzia**

1. La Commissione Federale di Garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la F.P.I. e della Procura Federale. Essa si compone di un presidente, e di quattro ulteriori componenti tutti nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione Federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione Federale di Garanzia presso più di un'altra Federazione.



2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla F.P.I., i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla F.P.I., i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione di cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 3, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia.

## **Sezione II – Accesso alla giustizia**

### **Art. 6 - Diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia**

1. Spetta ai tesserati, alle Società e agli altri soggetti legittimati dalla F.P.I. il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ambito dell'ordinamento della F.P.I.

### **Art. 7 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia**

1. A parziale copertura dei costi di gestione, è previsto dalla F.P.I. un contributo per l'accesso ai servizi di giustizia a carico del ricorrente o del reclamante, così come determinato dal Consiglio Federale per ogni quadriennio olimpico. Il contributo è determinato in misura differente con riguardo ai ricorsi dinanzi gli Organi di Giustizia di prima istanza e ai reclami dinanzi gli Organi di Giustizia di seconda istanza.

2. Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e va effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della F.P.I., in apposita pagina prontamente rintracciabile. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia F.P.I." e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce ovvero l'indicazione delle parti.

3. In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso, ovvero del reclamo, il contributo versato ai sensi del precedente comma verrà restituito.

4. L'accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione dei contributi versati per i procedimenti relativi alle istanze precedenti.

#### **Art. 8 - Ufficio del Gratuito Patrocinio**

1. Al fine di garantire a tutti l'accesso alla giustizia federale, è stabilito che coloro i quali non possano sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il C.O.N.I..

2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio, nonché il funzionamento del relativo ufficio, sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

### **Sezione III - Norme generali sul procedimento**

#### **Art. 9 - Poteri degli Organi di Giustizia. Obbligo di astensione e ricsuzione**

1. Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi della giustizia sportiva e del processo sportivo stabiliti all'art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva e all'art. 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

2. Spetta al giudice stabilire, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.

3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.

4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.

5. Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione, anche a distanza, delle parti e degli altri soggetti interessati.

6. Ciascun componente degli Organi di Giustizia ha obbligo di astenersi, formulando all'organo competente richiesta di accertare tale obbligo qualora:

a) abbia interesse personale nel procedimento disciplinare;

b) abbia dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;

c) vi sia inimicizia grave tra lui o un suo prossimo congiunto ed una delle parti;

- d) il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti sia prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, sia offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) se un suo parente prossimo o del coniuge svolga o abbia svolto funzioni di Procuratore Federale;
- g) in ogni altro caso in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza.

7. Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato, qualora:

- a) abbia interesse personale nel procedimento disciplinare;
- b) abbia dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
- c) vi sia inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto e una delle parti;
- d) il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti, sia il prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- e) un prossimo congiunto, suo o del coniuge, sia offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, abbia manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione;
- g) un suo parente prossimo o del coniuge svolga o abbia svolto funzioni di Procuratore Federale.

8. La richiesta di ricusazione è proposta nel termine perentorio di cinque giorni da quando l'interessato ne sia venuto a conoscenza. L'istanza si considera non proposta quando, prima della decisione su di essa, il giudice interessato formuli richiesta di astensione e tale richiesta sia accolta dall'organo competente.

#### **Art. 10 - Condanna alle spese per lite temeraria**

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte a una somma indicata dall'Organo di Giustizia interessato fino a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500.00 euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

#### **Art. 11 - Comunicazioni**

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). All'atto di tesseramento i tesserati eleggono domicilio presso la Società di appartenenza. Ad ogni società verrà associato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale sono inviati, ai fini dell'efficacia della comunicazione, anche gli atti del procedimento che coinvolge i propri tesserati. Nel corso del processo sportivo il giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione (posta elettronica ordinaria con avviso di ricevimento) tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

2. Salvo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo **le comunicazioni saranno effettuate** presso **l'indirizzo mail tassativamente indicato** all'atto del tesseramento e/o affiliazione, **ovvero presso altro domicilio telematico** eletto, ovvero ancora presso **l'indirizzo di posta elettronica** della Società dove si è tesserati, nonchè presso altri riferimenti indicati all'atto di tesseramento;

**3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti** gli atti dei procedimenti disciplinari **possono essere** comunicati **all'indirizzo mail** della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la società è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo, ivi comprese quelle richiamate al comma precedente del presente articolo. **Per le violazioni commesse in costanza di tesseramento ed in assenza del rinnovo dell'affiliazione e/o tesseramento per l'anno in corso è consentita la notifica delle comunicazioni all'ultimo indirizzo valido fornito nell'anno sportivo precedente.**

4. È onere delle parti indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito, fatta sempre salva la richiamata facoltà di accordarsi su forme semplificate di comunicazione.

5. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per almeno trenta giorni e, comunque, per tutta la durata dell'eventuale squalifica comminata, nel sito internet istituzionale della F.P.I. in apposita collocazione di agevole accesso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali al dispositivo. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione quando prevista.

#### **Art. 12 - Segreteria degli Organi di Giustizia presso la F.P.I.**

1. Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da uno più segretari individuati dalla F.P.I.

2. I segretari documentano a tutti gli effetti le attività proprie e quelle degli Organi di Giustizia e delle parti. Essi assistono gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto processo verbale.

3. I segretari attendono al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, nonché alle comunicazioni prescritte anche dal giudice.

### **Sezione IV - Giudici Sportivi**

#### **Art. 13 - Istituzione dei Giudici Sportivi**

1. Presso la F.P.I. sono istituiti i Giudici Sportivi.

2. I Giudici Sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale e Corte Sportiva di Appello, se attivata ai sensi dell'art.3, comma 2, del presente Regolamento.

#### **Art. 14 - Competenza dei Giudici Sportivi**

1. Il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le

questioni connesse allo svolgimento delle riunioni di pugilato e, in particolare, su quelle relative a: la regolarità delle riunioni di pugilato e la proclamazione dei relativi risultati, fermo restando quanto previsto dai regolamenti tecnici federali adottati dalla F.P.I. per quanto concerne il verdetto;

- a) la regolarità degli impianti, dei quadrati (e delle norme di allestimento degli stessi) e degli accessori in occasione della gara;
- b) la regolarità dello status e della posizione dei pugili, tecnici o altri partecipanti alla gara (in particolare, secondi e loro eventuali aiutanti);
- c) i comportamenti di pugili, tecnici, secondi e loro eventuali aiutanti, o altri tesserati in occasione o nel corso della riunione;
- d) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della riunione di pugilato.

2. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti per l'astensione e sulle istanze di ricasazione avverso il Giudice Sportivo Nazionale. E' altresì competente a decidere sulle istanze di ricasazione avverso i componenti della Corte Sportiva d'Appello. In tal caso, non può far parte del collegio giudicante il componente ricasato.

#### **Art. 15 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale**

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni.

#### **Art. 16 - Nomina del Giudice Sportivo Nazionale ed incompatibilità**

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti per la nomina a sostituto procuratore federale.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. È facoltà del Consiglio Federale determinare il numero dei Giudici Sportivi. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice Sportivo Nazionale, con il medesimo atto il Consiglio Federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.
4. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la F.P.I.
5. È incompatibile la carica di Giudice Sportivo con quella di Commissario di Riunione.
6. Il Giudice Sportivo Nazionale giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello.

#### **Art. 17 - Nomina nella Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa**

1. In caso di attivazione della Corte sportiva di Appello, i componenti della stessa sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti per la nomina a componente della Corte Federale di Appello.
2. I componenti della Corte Sportiva di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

3. La Corte Sportiva di Appello si compone di un Presidente, designato dal Consiglio federale, e di ulteriori cinque membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente.

4. È in facoltà del Consiglio Federale di articolare la Corte Sportiva di Appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti. In tale ipotesi, ciascuna sezione si compone dei soggetti indicati al precedente comma 3 e il numero complessivo dei componenti della Corte Sportiva di Appello aumenta nella misura corrispondente.

5. La Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

6. La Corte Sportiva di Appello ha sede presso la F.P.I.

7. Avverso le decisioni della Corte Sportiva di Appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del C.O.N.I..

#### **Art. 18 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo Nazionale**

1. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo Nazionale sono instaurati:

a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi all'incontro o alla riunione, o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; a tal riguardo, il Commissario di Riunione fa referto al Giudice Sportivo Nazionale tempestivamente e comunque entro i termini perentori stabiliti dalle circolari emanate dalla F.P.I., che decorrono dalla riunione di pugilato.

b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale **osservando le disposizioni di cui ai successivi artt. 19, 20 e 21.**

#### **Art. 19 - Istanza degli interessati**

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine di ventiquattro ore dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.

2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di tre giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel predetto termine, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciarsi.

#### **Art. 20 - Fissazione della data di decisione**

1. **Nei casi di cui all'art. 18 comma 1 lett. b)** il Giudice Sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata senza ritardo.

2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

### **Art. 21 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati**

1. **Nei casi di cui all'art. 18 comma 1 lett. b)** i soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro il termine perentorio di due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

### **Art. 22 –Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale**

1. Il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice Sportivo Nazionale, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia, di tale fatto dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti.
4. Il dispositivo è pubblicato entro tre giorni e le motivazioni entro quindici giorni.
5. Spetta al Consiglio Federale, con deliberazione fondata sul merito sportivo, di stabilire l'attribuzione di un titolo o del diritto di partecipare a un Campionato in favore di una Società affiliata in luogo di quella destinataria della sanzione sportiva da parte del Giudice Sportivo.

### **Art. 23 - Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello**

1. Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di sette giorni dalla pubblicazione della decisione. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma, In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine perentorio di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto o in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di

improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.

9. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile l'istanza in primo grado.

10. La decisione della Corte Sportiva di Appello, adottata entro il termine di dieci giorni, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

## **Sezione V - Giudici Federali**

### **Art. 24 - Istituzione**

1. Presso la F.P.I. sono istituiti i Giudici Federali.

2. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la F.P.I.

### **Art. 25 - Competenza dei Giudici Federali**

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali. In particolare, giudica in materia di illeciti sportivi e su richieste di emissione di provvedimenti cautelari.

2. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. È altresì competente a decidere sulla ricorrenza dei presupposti per l'astensione e sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale Federale. È altresì competente sulle istanze di ricusazione dei componenti della Corte Federale di Appello. In tal caso non potrà far parte del collegio giudicante il componente ricusato.

3. La Corte Federale di Appello inoltre:

a) su richiesta degli organi federali, esprime pareri consultivi non vincolanti circa l'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari;

b) giudica e decide sui reclami avverso la validità delle Assemblee Regionali o Nazionali di categoria;

c) dirime i conflitti insorti fra Organi federali;

d) giudica sui provvedimenti di riabilitazione di cui all'art. 53 del Regolamento di Giustizia Sportiva e sull'eventuale revoca;

e) risolve ogni ulteriore questione sottoposta dallo Statuto e dai regolamenti federali.

### **Art. 26 - Nomina negli Organi di Giustizia Federale e composizione degli stessi**

1. I componenti degli Organi di Giustizia Federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.



2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;

b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;

c) avvocati dello Stato, anche a riposo;

d) notai;

e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

3. Il Tribunale Federale si compone di un Presidente, di un numero di membri effettivi variabile da due o quattro, di cui uno con funzioni di Vicepresidente, e di ulteriori due membri supplenti. Il Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, coloro che svolgono le funzioni di Presidente e di Vicepresidente.

4. La Corte Federale d'Appello si compone di un Presidente, designato dal Consiglio federale, e di ulteriori cinque membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente.

5. Nell'individuazione del numero degli Organi e nell'individuazione del Presidente e del Vicepresidente, il Consiglio Federale tiene in considerazione le specifiche esigenze del pugilato. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

6. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale. Il collegio è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali deve essere necessariamente presente il Presidente o il Vicepresidente dell'Organo di Giustizia. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

#### **Art. 27 - Avvio del procedimento**

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:

a) con atto di deferimento del Procuratore Federale;

b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

2. Le parti possono stare in giudizio personalmente ovvero col ministero di un difensore.

#### **Art. 28 - Applicazione di sanzioni a seguito di atto di deferimento**

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.

Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza l'efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.

2. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva: Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il verdetto di una riunione o di una competizione, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

#### **Art. 29 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento**

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato e alla Procura federale la data dell'udienza. Fino al termine perentorio di tre giorni prima dell'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'Organo di Giustizia e l'incolpato, la Procura Federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

#### **Art. 30 - Ricorso della parte interessata**

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, **nonché per quelle relative al tesseramento e discendenti dal divieto di cui all'art 8 comma 5 dello Statuto Federale**, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.

2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.

3. Il ricorso contiene:

a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;

b) l'esposizione dei fatti;

c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;

d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;

e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi, ed in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

### **Art. 31 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del C.O.N.I. e ai principi fondamentali del C.O.N.I., allo Statuto e ai regolamenti della F.P.I. possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del C.O.N.I. e ai principi fondamentali del C.O.N.I., allo Statuto e ai regolamenti della F.P.I. possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione annullata.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente Federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del C.O.N.I., può essere sospesa anche dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 30, comma 2 e 3. L'eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della F.P.I. implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

### **Art. 32 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso**

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

### **Art. 33 – Misure cautelari**

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti nel termine di 48 ore. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

2. Il Procuratore Federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificatamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 38, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore Federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine del quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 37 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato e comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.

4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

### **Art. 34 - Intervento del terzo**

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.

3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

### **Art. 35 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale**

1. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere autorizzati caso per caso a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico processo verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte Federale di Appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
7. La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

### **Art. 36 - Assunzione delle prove**

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale e alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

### **Art. 37 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello**

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono

comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia, il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 35 e 36.

7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.

9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.

10. La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

#### **Art. 38 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi**

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare fatto salvo quanto previsto dall'art. 33, comma 2.

2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.

3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.

4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

5. Il corso dei termini è sospeso:

a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;

b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;

c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;

d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.

8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la F.P.I. entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

#### **Art. 39 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari**

1. Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità Giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità Giudiziaria.

## **Sezione VI - Procuratore Federale**

### **Art. 40 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale**

1. Presso la F.P.I. è costituito l'Ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto Federale e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della F.P.I.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e fino ad un massimo di quattro sostituti procuratori.
3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
4. I Sostituti Procuratori, che coadiuvano il Procuratore Federale, sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
8. Il Procuratore Federale ed i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.



#### **Art. 41 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale**

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale coloro che siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- f) alti ufficiali delle Forze dell'Ordine o dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo;
- g) siano in possesso di una laurea in giurisprudenza e di una specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo di almeno 5 anni,

2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- f) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- g) ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo;
- h) laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

#### **Art. 42 - Attribuzioni del Procuratore Federale**

1. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

2. Il Procuratore Federale non può in nessun caso assistere alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni, né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

### **Art. 43 - Azione del Procuratore Federale**

1. Il procedimento disciplinare può essere instaurato:

- sulla base degli atti ufficiali, ivi compreso il rapporto e il referto di riunione, e di quelli trasmessi dagli Organi di Giustizia accertati nel corso dei procedimenti disciplinari;

- su denuncia degli altri Organi federali, di affiliati e tesserati anche per comportamenti ed atti lesivi dei propri diritti ed interessi;

- su segnalazioni, notizie ricevute, esposti o denunce o comunque d'ufficio su fatti configuranti qualsiasi tipo di violazione disciplinare, illecito sportivo e frode sportiva; fermo restando che non costituiscono notizie di illecito le informazioni pervenute in forma anonima;

- su iniziativa del Procuratore Federale o a seguito di ricezione da parte della Procura Federale di notizie.

2. Ricevuta la notizia di illecito, nelle forme di cui al precedente comma 1, il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare, con ogni facoltà di indagine, nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.

3. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio. Il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Tutti i poteri del Procuratore Federale possono essere esercitati dal Vice Procuratore o dai sostituti, previa delega scritta.

5. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 46.

6. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine perentorio, di regola di dieci giorni, per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto federale o dalle norme federali, l'inculpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'inculpato e al giudice. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

7. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

#### **Art. 44 - Prescrizione dell'azione**

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente art. 43, comma 7, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
  - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della riunione;
  - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
  - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative all'alterazione dei risultati delle riunioni, competizioni o campionati;
  - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

#### **Art. 45 – Astensione**

1. Il Procuratore Federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è rilasciata dal Procuratore Generale dello Sport.
3. I componenti della Procura Federale non possono essere ricusati per alcun motivo.

#### **Art. 46 - Svolgimento delle indagini**

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nel Casellario federale, di cui all'art. 72, le notizie di fatti o atti rilevanti. Il Casellario è istituito e custodito presso la Procura Federale, anche con modalità informatiche. Il Casellario è tenuto secondo le modalità prescritte dall' art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine previsto di sessanta giorni dall'iscrizione nel Casellario federale del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni,

eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre Autorità Giudiziarie dello Stato.

4. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 43, comma 6, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

5. Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

6. Ai sensi dell'articolo 12 ter, comma 2, dello Statuto del C.O.N.I., il Procuratore Federale invia alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Tale relazione è trasmessa alla Segreteria della Procura Generale dello Sport entro l'ultimo giorno di ogni semestre; essa contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura Federale e delle sue eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.

7. Ferme le disposizioni che precedono, il Procuratore Federale, ai sensi dell'articolo 12 ter, comma 3, dello Statuto del C.O.N.I. e ai fini della annotazione di tali dati nei registri di cui all'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, avvisa la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di Tesserati e Affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La trasmissione dei dati è effettuata secondo le modalità descritte all'articolo 9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

8. Il Procuratore Federale esercita ogni altra funzione attribuitagli e svolge ogni altra attività delegatagli dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

#### **Art. 47 - Applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione**

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.

2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente della F.P.I., il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore Generale dello Sport.. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale. .

#### **Art. 48 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria**

1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità Giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.

2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre Autorità Giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva del CONI. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore Federale.

#### **Art. 49 - Rapporti con la Procura Antidoping del C.O.N.I.**

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del C.O.N.I., nonché con l'ufficio del Pubblico Ministero.

2. Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del C.O.N.I., trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

### **Sezione VII - Procura Generale dello Sport**

#### **Art. 50 - Attribuzioni e funzionamento della Procura Generale dello Sport**

1. Il Procuratore Generale dello Sport e i Procuratori Nazionali dello Sport, sotto la sorveglianza del primo, costituiscono la Procura Generale dello Sport a norma dell'art. 12 ter dello Statuto del C.O.N.I.

2. Le attribuzioni e il funzionamento della Procura Generale dello Sport sono previste agli artt. 51 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva.

3. La Procura Generale dello Sport, in spirito di leale collaborazione, coopera con la Procura Federale della F.P.I. al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; a tal fine, la Procura Generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della Procura Federale

della F.P.I., secondo le modalità stabilite nel Regolamento di cui all'art. 12 ter dello Statuto del C.O.N.I., ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro di cui all'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva. Qualora il medesimo fatto sia oggetto di indagine da parte dell'ufficio del Procuratore Federale di più di una Federazione, la Procura Generale dello Sport assicura il coordinamento tra gli uffici.

4. La Procura Generale dello Sport può disporre, per atto motivato sottoscritto dal Procuratore Generale, l'avocazione nei casi previsti dall'art. 12 ter dello Statuto del C.O.N.I. La motivazione deve dare conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga del termine per le indagini del Procuratore Federale non appare misura adeguata ovvero della concreta omissione che espone a pregiudizio la conclusione dell'azione disciplinare o, infine, delle circostanze la cui gravità e concordanza fanno escludere la ragionevolezza dell'intendimento di procedere all'archiviazione.

5. L'avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura Generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali l'affare può essere avvocato. Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura Generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore Federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti.

## **Sezione VIII - Collegio di Garanzia dello Sport**

### **Art. 51 – Collegio di Garanzia dello Sport**

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia della F.P.I., ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del C.O.N.I. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

3. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva, da delibere della Giunta Nazionale del CONI, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti Federali sulla base di specifiche regole procedurali anche di tipo arbitrale, definite d'intesa con il CONI. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del C.O.N.I., nonché le controversie relative all'esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del CONI. Nei casi di cui al presente comma il giudizio si svolge in un unico grado. Si applica l'art. 33 del Presente Regolamento in quanto compatibile.

4. Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge altresì le funzioni consultive di cui al comma 5 dell'art. 12 bis dello Statuto del C.O.N.I. In tal caso, la relativa istanza è proposta dal C.O.N.I. o, suo tramite, dalla F.P.I.

5. La composizione del Collegio di Garanzia dello Sport è disciplinata dall'art. 55 del Codice della Giustizia Sportiva.
6. La parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura.
7. Il procedimento davanti al Collegio di Garanzia dello Sport è disciplinato agli artt. 58 ss. del Codice della Giustizia Sportiva.

## **Sezione IX - Revisione e revocazione**

### **Art. 52 – Revisione e revocazione**

1. Contro le decisioni della Corte di Appello Federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto, è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte di Appello Federale. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per l'impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'Autorità Giudiziaria contro la decisione dell'Organo di Giustizia della F.P.I. o del Collegio di Garanzia dello Sport.

## **Sezione X - Riabilitazione**

### **Art. 53 - Riabilitazione**

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

2. È emesso dalla Corte Federale di Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
- b) che in tale periodo il sanzionato abbia dato prova costante di buona condotta.

3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte Federale di Appello acquisisce la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti. La Corte Federale di Appello si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la segreteria F.P.I. che provvede alla trascrizione nel Casellario Federale. Provvede, inoltre, a darne tempestiva comunicazione all'istante.

4. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

5. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette, entro sette anni, un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

### **PARTE III - CODICE DISCIPLINARE**

#### **Sezione I – Comportamenti di tesserati e affiliati**

##### **Art. 54 - Norme di comportamento**

1. Gli affiliati ed i tesserati della F.P.I. devono mantenere in ogni rapporto una condotta conforme ai principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza sportiva.

2. Nello svolgimento di ogni attività agonistica e sociale, ogni tesserato e ogni società affiliata dovranno conformare il proprio comportamento agli scopi propri della Federazione, enunciati all'art. 1 dello Statuto e comunque tenere comportamenti non in contrasto con l'appartenenza alla F.P.I. Le condotte rilevanti ai fini disciplinari e di giustizia sportiva federale sono quelle in violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione che siano attinenti e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico o con l'ordinamento federale.

3. Agli stessi è fatto divieto di esprimere pubblicamente, anche tramite comunicati e interviste, giudizi o rilievi lesivi dell'immagine della F.P.I. o della reputazione di Organi, strutture e/o persone operanti nell'ambito federale e di fornire a terzi notizie, informazioni e copia di atti relativi a procedimenti disciplinari.



4. Gli affiliati e i tesserati sono obbligati, se convocati, a presentarsi agli Organi di Giustizia Sportiva e dinanzi all'ufficio del Procuratore Federale ed a fornire con tempestività la documentazione e le informazioni, anche scritte, richieste. Sono altresì tenuti a presentarsi se convocati dalla Commissione C.O.N.I. di indagine sul doping per l'assunzione di informazioni o per la contestazione dell'addebito.

5. È fatto obbligo a tutti i tesserati ed affiliati, che siano venuti a conoscenza che sia stato posto o stia per porsi in essere un illecito sportivo o avuto notizia di altre infrazioni disciplinari, di informarne immediatamente la Procura Federale o gli Organi Federali.

#### **Art. 55 - Responsabilità dei tesserati e degli affiliati – Punibilità**

1. I tesserati e gli affiliati sono obbligati: ad osservare le norme statutarie e i Regolamenti della F.P.I.; ad accettare i provvedimenti e le decisioni federali; ad attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal C.O.N.I..

2. La responsabilità dei tesserati è personale. Essi rispondono delle loro azioni od omissioni, nonché, nei casi tassativamente previsti, a titolo di presunzione o di responsabilità oggettiva.

3. Gli affiliati rispondono direttamente delle violazioni commesse da chi ne ha la rappresentanza legale, nonché oggettivamente delle violazioni commesse dai propri dirigenti, soci, associati e tesserati oltre del comportamento tenuto dai propri sostenitori.

4. Sono altresì responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico per le competizioni dalle stesse Organizzate. La mancata richiesta dell'intervento della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione.

5. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

### **Sezione II – Gli Illeciti**

#### **Art. 56 - Illecito Disciplinare**

1. Qualsiasi violazione: dello Statuto Federale, dello Statuto della Lega Pro Boxe, dei Regolamenti vigenti in ambito federale, delle disposizioni legittimamente emesse dagli Organi federali, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal C.O.N.I., dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal C.O.N.I., del Codice della Giustizia Sportiva, delle direttive e delle normative C.O.N.I., la quale sia posta in essere dai tesserati o dagli affiliati, a titolo di dolo o di colpa, o anche, nei casi previsti, a titolo oggettivo, costituisce infrazione disciplinare e va rimessa al giudizio degli Organi di Giustizia Sportiva

#### **Art. 57 - Illecito Sportivo e Frode Sportiva**

1. Costituisce illecito sportivo qualsiasi azione od omissione diretta, in modo non equivoco, ad alterare lo svolgimento o il risultato di un incontro o di un torneo o campionato ovvero ad assicurare, a sé o ad altri, un vantaggio ingiusto. L'azione o l'omissione deve essere idonea al raggiungimento dello scopo.
2. È fatto divieto ad affiliati e tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della F.P.I.
3. Costituisce frode sportiva ogni azione fraudolenta tendente ad eludere, anche mediante false attestazioni e documentazioni sull'età o sui requisiti personali, le norme sulle affiliazioni e sul tesseramento nonché per la partecipazione a qualsiasi attività federale.

#### **Art. 58 - Doping - Uso di sostanze e metodi vietati**

1. In caso di doping, ovvero di uso di sostanze o metodi vietati, si applicano le norme Sportive Antidoping.

### **Sezione III – Sanzioni e Provvedimenti**

#### **Art. 59 - Le Sanzioni**

1. Sono previste le seguenti sanzioni:

Censura: nota di deplorazione rivolta all'affiliato e al tesserato.

Diffida: richiamo scritto contenente l'esposizione sintetica della violazione con ammonimento di più gravi sanzioni in caso di reiterazione.

Ammenda: obbligo di corrispondere alla F.P.I. la somma in denaro disposta dagli Organi giudicanti, da determinarsi per i tesserati o affiliati da un minimo di una quota di tesseramento e/o affiliazione ad un massimo di cinquanta volte la stessa. L'ammenda deve essere pagata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di condanna. L'affiliato o il tesserato responsabile del mancato/ritardato pagamento dell'ammenda sarà automaticamente sospeso da ogni attività federale fino all'avvenuto pagamento. Nei casi di rinnovo dell'affiliazione o del tesseramento, essa non sarà possibile fino all'integrale avvenuto pagamento dell'ammenda. L'ammenda è ridotta della metà se il pagamento avviene entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di condanna. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie entro l'anno solare successivo a quello della loro irrogazione comporta il divieto di tesserarsi per i 10 (dieci) anni successivi salvo deroga del Consiglio Federale.

Sospensione: inibizione dallo svolgere ogni tipo di attività agonistica, sociale e federale per un determinato periodo di tempo, non inferiore nel minimo ad un mese e non superiore nel massimo a **cinque** anni. **Per sospensione dall'attività agonistica si intende il divieto ai tesserati ed affiliati di partecipare a tutte le competizioni di pugilato dei Settori Amatoriale, Giovanile, AOB, APB e PRO ed a tutti gli incontri di esibizione. Per sospensione dall'attività sociale si intende il divieto ai tesserati di partecipare a tutte le attività svolte presso la sede sportiva dell'affiliato, di impegnare a qualsiasi titolo e di rappresentare in**

qualsiasi occasione gli affiliati. Per sospensione dall'attività federale si intende il divieto ai tesserati ed affiliati di partecipare a tutte le attività istituzionali della FPI sia a livello territoriale che nazionale ad esclusione dei corsi obbligatori per il mantenimento della qualifica.

Radiazione: cancellazione definitiva dai ruoli federali con conseguente preclusione alla partecipazione a qualsiasi titolo a qualunque attività agonistica, sociale o federale ed alla permanenza in qualsiasi settore della F.P.I.

2. Le sanzioni hanno efficacia nei confronti dei soggetti appartenenti alla F.P.I.

#### **Art. 60 - Sanzioni a carico degli affiliati e dei tesserati**

1. Le Società, le Associazioni e i tesserati ritenuti responsabili di illeciti, sono punibili, secondo la natura e la gravità del fatto, con una o più delle seguenti sanzioni:

a) La Censura, comminata per infrazioni di lievi entità.

b) La Diffida, comminata per aver reiterato un'infrazione già oggetto di censura.

c) L'Ammenda, che può essere inflitta:

-per condotta non corretta o offensiva nei confronti di Ufficiali di servizio, avversari e pubblico.

- per ritardata o mancata presentazione agli incontri pugilistici.

- per aver omesso di comparire dinanzi agli Organi di giustizia, di prestare la propria collaborazione e di rilasciare tempestivamente e secondo verità le dichiarazioni e informazioni richieste.

- per mancata comunicazione alla Procura federale o agli Organi federali di illeciti di cui siano a conoscenza.

- per omessa osservanza dei requisiti, modalità e adempimenti per l'affiliazione previsti dall'art. 41 del Regolamento Organico F.P.I.

- per comportamento non corretto nei confronti dell'affiliato e del tesserato e per giudizi o rilievi lesivi dell'immagine e della reputazione degli stessi.

-all'affiliato, per comportamento scorretto di propri dirigenti tecnici o atleti nei confronti di ufficiali di servizio e nella ritardata presentazione di propri atleti agli incontri.

d) La Sospensione può essere inflitta:

- per condotta gravemente non corretta o offensiva.

- per inosservanza delle norme federali in materia amministrativa, di tesseramento e di Organizzazione.

- per comportamento non corretto nei confronti degli Organi Federali e per giudizi lesivi della reputazione e decoro degli stessi o dell'immagine della F.P.I..

- per violazione della disciplina antidoping commessa da un proprio tesserato o associato.

- per mancata osservanza dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e del Collegio arbitrale.
- per i casi di illecito sportivo tentato e non consumato ad opera di tesserati.
- per omessa comunicazione di fatti di illecito sportivo, di cui si abbia notizia, comprensivi di quelli relativi la somministrazione e l'uso di sostanze o metodi doping.
- per mancata presentazione dinanzi agli Organi del C.O.N.I. preposti alle indagini nei casi di doping, per assunzione di informazioni o per contestazione di addebiti.
- per partecipazione ad incontri vietati o non autorizzati.
- per mancato adeguamento alla normativa del settore sanitario.
- per divulgazione di notizie e atti di procedimenti disciplinari.
- per atti di violenza fisica nei confronti di avversari, appartenenti alla F.P.I. e terzi presenti alle riunioni pugilistiche.

Durante la sospensione dell'affiliato, i pugili AOB della Società colpita dal provvedimento possono svolgere attività agonistica, fino al termine della sanzione inflitta, solo in rappresentanza del corrispettivo Comitato Regionale di appartenenza. I risultati sportivi conseguiti dagli atleti nel periodo di sospensione dell'affiliato non sono computati.

La sospensione è giusta causa di risoluzione del contratto da parte del pugile pro.

d) La radiazione dai ruoli federali, può essere inflitta:

- per infrazioni di rilevante gravità e contrastanti con i principi dell'ordinamento sportivo che comportino l'incompatibilità del responsabile a permanere nei ruoli federali;
- per violazione per violazione del vincolo di giustizia (art. 46 dello Statuto);
- per atti di violenza fisica nei confronti dell'arbitro e degli ufficiali di servizio;
- per i casi di illecito sportivo consumato posti in essere da tesserati od affiliati del settore AOB o per i casi di illecito sportivo posti in essere dagli affiliati o tesserati al Settore Lega Pro Boxe;
- per aver organizzato incontri di boxe clandestina, o per aver partecipato o anche soltanto assistito ad incontri di boxe clandestina.

#### **Sezione IV – Norme per l'applicazione delle sanzioni**

##### **Art. 61 - Determinazione della sanzione**

1. Gli Organi di giustizia determinano la sanzione applicabile per i singoli illeciti sottoposti al loro giudizio. Nell'applicare la pena, il giudice deve tenere conto del comportamento tenuto dall'incolpato prima, durante e dopo la commissione dell'illecito.

2. Deve poi tenere conto, oltre che della eventuale recidiva, delle circostanze aggravanti e di quelle attenuanti

### **Art. 62 - Cumulo di sanzioni**

1. Ove la natura dei fatti o le circostanze lo richiedano, può essere inflitta anche la sanzione dell'ammenda, congiuntamente alla sanzione dell'ammonizione scritta o della sospensione parziale o della sospensione totale.

2. Al di fuori della circostanza di cui al comma precedente, quando, con la stessa azione o omissione, si commettono più violazioni, la pena da infliggere è quella prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

### **Art. 63 - Recidiva**

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per la nuova infrazione. La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

- 1) se la nuova infrazione è della stessa indole;
- 2) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

2. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

3. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo, può essere sino alla metà e nei casi previsti sub 1 e sub 2 può essere sino a due terzi; nel caso di cui al numero 3) può essere da un terzo ai due terzi. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

4. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

5. La contestazione della recidiva è obbligatoria.

6. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

7. Spetta all'Organo di giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare l'entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

### **Art. 64 - Circostanze aggravanti**

1. Costituiscono circostanze aggravanti e comportano un aumento di pena, quando non siano elementi di per sé costitutivi dell'illecito:

- aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- aver danneggiato persone o cose;
- aver indotto altri a violare le norme o le disposizioni federali;
- aver agito per futili o abietti motivi;
- avere, nel procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
- aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione;
- aver cagionato un danno di rilevante gravità;
- aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
- aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;

**Art. 65 - Circostanze attenuanti**

1. Costituiscono circostanze attenuanti e comportano una diminuzione della pena:

- aver agito in seguito a provocazione;
- aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
- essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
- avere cagionato un danno di lieve entità;
- aver concorso a determinare, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
- avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
- avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

2. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze sopra previste, può prendere in considerazione altre circostanze qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

**Art. 66 - Concorso di circostanze**

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti di pena non possono superare il triplo del massimo previsto.

Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino a un terzo.

Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

2. Quando, invece, concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, l'Organo giudicante procede a giudizio di comparazione. Nel caso in cui ritenga prevalenti le circostanze aggravanti, terrà conto solo di queste e, delle sole circostanze attenuanti nel caso contrario. Quando invece ritenga vi sia equipollenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcune di dette circostanze.

3. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solo se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

#### **Art. 67 - Tentativo**

1. L'affiliato o il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere una infrazione, è punito, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con la sanzione prevista diminuita da un terzo a due terzi. Se poi volontariamente impedisce l'evento soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

#### **Art. 68 - Esecuzione della sanzione**

1. Le sanzioni sono esecutive a decorrere dalla data in cui la società affiliata o il tesserato hanno ricevuto la comunicazione di esecutività dalla segreteria competente.

2. E' data facoltà per il Giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in tutto o parzialmente, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata, in presenza di gravi motivi.

### **Sezione V – Cause estintive degli illeciti e delle sanzioni**

#### **Art. 69 - Amnistia**

1. Il Consiglio Federale ha facoltà di concedere l'amnistia determinandone le modalità ed i termini di applicazione circa la data di decorrenza e le violazioni, i periodi temporali ed i soggetti interessati.

2. L'amnistia, che può essere sottoposta a condizioni ed obblighi, estingue la violazione disciplinare per la quale non è sopraggiunta decisione definitiva e fa cessare l'esecuzione della sanzione anche accessoria in corso.

3. Nel caso di più violazioni si applica alle singole violazioni per le quali è concessa.

4. L'amnistia non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento di concessione disponga diversamente.

5. Il provvedimento di amnistia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

#### **Art. 70 - Grazia**

1. Il Presidente Federale, **sentito il Consiglio Federale**, può concedere, su richiesta scritta da parte dell'affiliato o tesserato, il provvedimento della grazia, fissandone le relative modalità e termini anche riguardo alle sanzioni accessorie.

2. La grazia, che è un beneficio che si rivolge al singolo affiliato o tesserato, condona in tutto o in parte la sanzione residua o si commuta la sanzione in altra più lieve, ma non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

3. Per la concessione della grazia deve risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

4. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano trascorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

5. Il provvedimento di grazia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

#### **Art. 71 - Indulto**

1. Il Consiglio Federale ha facoltà di concedere l'indulto.

2. L'indulto è un provvedimento generale; esso non presuppone una condanna irrevocabile.

3. L'indulto condona in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve; esso non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

4. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi; esso non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.

6. Il provvedimento di indulto non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.



## PARTE IV - DISPOSIZIONI DI CHIUSURA

### **Art.72 - Casellario federale e Registro delle sanzioni disciplinari**

1. E' istituito presso la Procura Federale il Casellario Federale, ove sono raccolti e ordinati cronologicamente, oltre alle notizie di cui all'art. 46, comma 2, i provvedimenti degli Organi di Giustizia e gli atti di archiviazione del Procuratore Federale.

2. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sono tempestivamente trasmesse, a cura della relativa Segreteria, al C.O.N.I. per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

### **Art. 73 Entrata in vigore e altre norme finali e transitorie**

1. Il Regolamento entra in vigore il 1 aprile 2016 fatte salve le attribuzioni del CONI. .

2. Entro la medesima data: *i*) il Regolamento è pubblicato sul sito internet della F.P.I.; *ii*) con provvedimento del Consiglio federale, i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi Organi di Giustizia e alla Procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data tempestiva comunicazione al C.O.N.I.

3. I procedimenti pendenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano a svolgersi in base a quelle previgenti.

### **Art. 74 - Verifica periodica delle norme del Regolamento**

1. Ogni due anni, le norme del Regolamento sono sottoposte a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.